

II COMMISSARIO AD ACTA

Nominato, giusta delega del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, prot. n. 22883 dell'1/12/2016, per dare esecuzione alla sentenza T.A.R. Sicilia, Sezione Seconda, di Palermo n. 1356/13 sul ricorso n. 43/2013 proposto da [REDACTED] ([REDACTED]) contro Comune di Palermo;

Vista la sentenza n. 1356/13 suindicata con la quale il T.A.R. Sicilia, Sezione Seconda, di Palermo dichiara l'illegittimità del silenzio del Comune di Palermo e *"ordina al Comune di Palermo di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza specificata.."*;

Vista la sentenza C.G.A. n. 228/2016 con la quale si respinge l'appello proposto dal Comune avverso la sentenza T.A.R. Sicilia n. 1356/13;

Vista l'ordinanza T.A.R. Sicilia, n. 221/2017, con la quale viene concessa al Commissario ad acta delegato una proroga di giorni 40 (quaranta) per la definizione delle attività di esecuzione della sentenza;

Vista l'ordinanza T.A.R. Sicilia, n. 1162/2017, con la quale viene concessa ulteriore proroga di giorni 40 (quaranta), dalla comunicazione in via amministrativa della suddetta ordinanza n. 1162/2017 mentre, nel contempo, viene negata la possibilità di estendere la disciplina delle c.d. zone bianche a tutta la p.lla n. 946;

Vista la richiesta di proroga prodotta dal Commissario ad acta delegato di cui alla nota depositata in data 19.05.2017 prot. n°8571;

Vista la proposta di deliberazione n. 16 del 01.06.2017, predisposta dall'Area della pianificazione del territorio del Comune di Palermo avente ad oggetto: *"Sentenza T.A.R. Sicilia, Sezione Seconda, di Palermo n. 1356/13 depositata in data 21/06/2013 di cui al ricorso n. 43/2013 proposto da [REDACTED] ([REDACTED]) contro Comune di Palermo – Rideterminazione urbanistica per decadenza vincolo espropriativo di un'area destinata, in parte a z.t.o. "IC1" (chiese e centri religiosi), in parte a z.t.o. "V2" (campi sportivi), in parte a z.t.o. "S1" (asili nido) ed in parte a z.t.o. "P" (parcheggi) di cui al vigente P.R.G. - Foglio di mappa n. 74 parte della p.lla 946"*;

Visti gli atti ed elaborati tecnici di cui alla variante urbanistica in questione;

Considerato che la variante urbanistica risulta coerente con le scelte pianificatorie generali e con l'assetto di fatto del territorio nel suo complesso;

Considerato altresì che le destinazioni urbanistiche di cui al procedimento di reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio scaturiscono previa specifica verifica del livello degli standards urbanistici e del mantenimento degli equilibri della pianificazione, con particolare riferimento al contesto territoriale interessato, e tenuto conto altresì della mancanza di soluzioni alternative atte a soddisfare l'interesse pubblico, ancora attuale, con l'indicazione delle iniziative di prossima attuazione per soddisfarlo;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Particolareggiata del Comune di Palermo;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dall'Area della Pianificazione del Territorio del Comune di Palermo;

DELIBERA

1) in esecuzione alla sentenza del T.A.R. Sicilia, Sezione Seconda, di Palermo n. 1356/13 ed all'art. 2 L. n. 241/1990 e s.m.i. che impongono di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso:

di adottare, per le motivazioni di cui alla proposta di deliberazione n.16 del 01.06.2017, che fa parte integrante della presente delibera, con le considerazioni sopra riportate, la variante urbanistica ai fini della procedura di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. n. 71/1978, per la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio dell'area sita in Palermo tra la via Buonriposo e la ferrovia Palermo - Trapani ed identificata catastalmente al foglio di mappa n. 74 parte della p.lla 946, di proprietà della [REDACTED], conformemente alle destinazioni urbanistiche "IC1" (*chiese e centri religiosi*) - "V2" (*campi sportivi*) - "S1" (*asili nido*) - "P" (*parcheggi*) previste dal vigente PRG approvato con D. Dir. 124/D.R.U. del 13.03.2002 e D. Dir. n. 558 del 29.07.2002.

2) Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera, i seguenti atti ed elaborati tecnici:

- Proposta di deliberazione, n. 16 del 01.06.2017, con relativi allegati:
- Relazione tecnica;
- Elaborato grafico;
- Relazione geologica.

3) Dare atto che l'indennità, commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto, previsto dall'art. 39 D.P.R. 8.06.2001 n. 327 e s.m.i., nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio, formerà oggetto di successivo provvedimento ai sensi del comma 2 del sopracitato art. 39 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

4) Dare mandato all'Ufficio comunale "Pianificazione Urbana e Territoriale" di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti in materia e consequenziali alla presente deliberazione: di depositare, entro dieci giorni dalla data di esecutività del presente atto, la variante in argomento, presso la Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per sessanta giorni consecutivi.

5) L'effettuato deposito sarà reso noto alla cittadinanza oltre che a mezzo manifesti murali, mediante pubblicazione di apposito avviso nella G.U.R.S. e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, rendendo noto che fino a dieci giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, chiunque potrà presentare, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 71/1978 e s.m.i., osservazioni alla variante urbanistica oggetto della presente.

6) Dare atto che, dalla data di adozione dello strumento urbanistico in oggetto, decorre l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dalla legge.

7) Di trasmettere il presente provvedimento all'Assessorato Reg.le Territorio ed Ambiente per la procedura di approvazione ai sensi dell'art. 4 L.R. n. 71/1978.